



Fondo di garanzia PMI.

Garanzia sul credito delle PMI italiane

AGGIORNAMENTO 2023

La legge di Bilancio 2023 ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione della disciplina transitoria e delle ulteriori misure per il contrasto agli effetti della crisi ucraina previste per il Fondo di Garanzia dalla legge di Bilancio 2022 rifinanziando lo strumento gestito da Mediocredito Centrale con 720 milioni di risorse aggiuntive.

Tra i provvedimenti confermati per tutto il 2023 si segnalano:

- importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro
- ammissibilità delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo
- garanzia all'80% per tutte le operazioni finanziarie a fronte di investimento, per le operazioni per liquidità a favore di imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo nonché per tutte le tipologie di impresa e di operazione finanziaria alle quali non si applica il modello di valutazione (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto).
- garanzia al 60% per le operazioni finanziarie per liquidità a favore di imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione.

Con riferimento alle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina risultano prorogate:

- copertura al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione per finanziamenti finalizzati all'efficiamento energetico o alla diversificazione della produzione o del consumo energetici
- gratuità dell'intervento per le imprese che realizzano gli interventi del precedente punto e che operano in uno o più dei settori particolarmente colpiti dalla crisi (elencati nell'allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01).

DESCRIZIONE BANDO

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento operativo dal 2000.

La sua finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Grazie al Fondo l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

INTERVENTO DEL FONDO SULLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO

L'intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito ha lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l'accesso alle fonti finanziarie.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l'attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro).

Per essere ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del Fondo.

Il DL Liquidità ha previsto anche l'ammissibilità, limitatamente ai finanziamenti fino a 30 mila euro, di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di soggetti che esercitano alcune delle attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative e di Enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il DL "liquidità" ha inoltre stabilito che, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, non venga effettuata alcuna valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale da parte del Gestore del Fondo. Per le operazioni fino a 30 mila euro è prevista l'approvazione automatica da parte del Fondo: i soggetti richiedenti (banche, confidi ecc.) possono pertanto erogare i finanziamenti anche prima della delibera della garanzia.

Tipologia di spese ammissibili

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.

Entità e forma dell'agevolazione

I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Tale limite può essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti al

pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E' possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro.

SEZIONE SPECIALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Soggetti beneficiari

Nel dettaglio, per piccole e medie imprese editoriali si intendono, sulla base della Classificazione ATECO 2007, i soggetti che svolgono le seguenti attività:

- Edizione di libri (J.58.11)
- Edizione di quotidiani (J.58.13)
- Edizione di riviste e periodici (J.58.14)
- Trasmissioni radiofoniche (J.60.10)
- Attività di programmazione e trasmissioni televisive (J.60.20)
- Attività delle agenzie di stampa (J.63.91)

Tipologia di investimenti ammissibili

Nell'ambito della Sezione Speciale, garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia possono essere concesse per la copertura di operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di investimenti in innovazione tecnologica e digitale.

Entità e forma dell'agevolazione

La dotazione iniziale è pari a € 7.418.394. Le risorse sono utilizzate per la copertura del rischio sulle operazioni di garanzia ammissibili, in compartecipazione al 50% con le risorse ordinarie del Fondo. Di conseguenza la Sezione Speciale può contare di fatto su una dotazione finanziaria complessiva di € 14.836.788,00.

SEZIONE SPECIALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

A partire dal 10 novembre 2016, a seguito dello stanziamento di nuove risorse, è stata riattivata l'operatività della Sezione Speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità"

La Sezione Speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità" è riservata alle imprese a prevalente partecipazione femminile e alle professioniste.

Le risorse della Sezione sono dedicate alla compartecipazione della copertura del rischio sulle operazioni di garanzia concesse a favore delle imprese femminili e delle professioniste, esclusivamente nel caso di richiesta di prenotazione della garanzia effettuata dai medesimi soggetti beneficiari finali.

Soggetti beneficiari

Le imprese femminili sono le micro, piccole e medie imprese con le seguenti caratteristiche

1. società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne
2. società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne
3. imprese individuali gestite da donne.

Entità e forma dell'agevolazione

Alle imprese femminili sono riservate condizioni vantaggiose per la concessione della garanzia e in particolare

1. possibilità di prenotare direttamente la garanzia
2. priorità di istruttoria e di delibera
3. esenzione dal versamento della commissione una tantum al Fondo
4. copertura della garanzia fino all'80% sulla maggior parte delle operazioni

Scadenza

Le misure emergenziali previste per il Fondo di garanzia si applicheranno a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Tra le misure in scadenza si segnalano le seguenti:

- gratuità per tutte le garanzie rilasciate su finanziamenti a sostegno di esigenze di liquidità derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia
- non applicabilità della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite
- innalzamento delle percentuali di copertura ai livelli massimi sia per la garanzia diretta che per la riassicurazione/controgaranzia
- ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento su stessa banca/gruppo bancario di operazioni non già garantite dal Fondo
- concessione delle garanzie ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal Quadro Temporaneo
- cumulabilità della garanzia del Fondo con la garanzia di un confidi fino alla copertura pari al 100% del finanziamento
- ammissibilità delle operazioni di importo fino a 30.000 euro (lettera m)
- concessione della garanzia senza applicazione del modello di valutazione del Fondo.

Per tutte le operazioni presentate/completate dal 24 giugno 2022 e deliberate dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022, si applicheranno le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022:

- importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro

- definizione della fascia di valutazione dell'impresa beneficiaria attraverso l'applicazione modello di valutazione del Fondo sia con i dati economico-finanziari che con i dati andamentali
- ammissibilità delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione.

Per quanto riguarda le percentuali di copertura nel secondo semestre del 2022 saranno le seguenti:

- garanzie diretta dell'80% e riassicurazione all'80% su garanzia dei confidi non superiore all'80% del finanziamento
 - per operazioni finanziarie a fronte di investimento
 - per operazioni di liquidità in favore delle imprese nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione
- garanzia diretta e riassicurazione al 60% per operazioni di liquidità in favore delle imprese nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione. Nel caso della riassicurazione la suddetta percentuale rappresenta il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante che, comunque, non può superare l'80% del finanziamento.

Si ricorda che la misura della controgaranzia è pari al 100% della quota dell'importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato ai sensi della parte XIV delle Disposizioni operative del Fondo, ovvero pari alla riassicurazione qualora lo stesso non sia autorizzato.

Per il dettaglio delle misure in scadenza il 30 giugno e di quelle in vigore dal 1° luglio 2022 si rimanda alla Circolare del Gestore n. 4 del 24 maggio 2022: https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2022/05/202205_Circolare-N.4-2022_Definizione-termini-di-validit%C3%A0-normativa-emergenziale.pdf

NB. Qualora foste interessati a presentare la domanda vi preghiamo di contattare il vostro referente commerciale quanto prima ai fini di una corretta lavorazione.

CONTATTI

0744/080761 - info@obmconsulenza.it



www.obmconsulenza.it